ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DI MOGLIANO E PETRIOLO 62010 MOGLIANO - Via Adriani, 4 - Tel. 0733/556224 Fax 0733-559114
C.M. MCIC81900X – C.F. 80008420434 e-mail: mcic81900x@istruzione.it



INDICE

- ✓ **Premessa**

Che cos'è il Protocollo di Accoglienza dell'Istituto.

- ✓ **Finalità**

Obiettivi che l'Istituto si propone per sostenere un percorso scolastico positivo e garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo di ciascun alunno straniero.

- ✓ **Prassi condivise per il raggiungimento di tali finalità**

Area amministrativa:

- iscrizione.

Area comunicativo - relazionale:

- prima conoscenza
- assegnazione alla classe
- assegnazione della sezione

Area educativo – didattica:

- inserimento
- insegnamento dell'italiano come L2
- laboratori di alfabetizzazione
- laboratori di consolidamento del lessico disciplinare
- risorse interne
- risorse esterne
- valutazione

PREMESSA

La scuola è il luogo privilegiato per gli apprendimenti, centro educativo e luogo di sperimentazione della convivenza ed interazione tra soggetti di culture diverse.

È pertanto necessario che essa sia pronta ed attrezzata in modo adeguato a rispondere al fenomeno migratorio, uscendo da una logica dell'emergenza nel momento in cui viene richiesto l'inserimento a scuola di un alunno non italofono.

Il Protocollo d'Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio Docenti ed inserito nel P.T.O.F. dell'Istituto, in base al DPR 31/8/99 n° 394 – C.M. 4233 19/02/2014 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".

È lo strumento necessario per realizzare un'accoglienza "competente" e per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri, sia come figli di genitori stranieri che come figli adottati.

Lo scopo fondamentale del documento è quello di organizzare le procedure e le modalità necessarie per l'iscrizione, l'inserimento e l'accoglienza nonché fornire linee teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo dall'istituto, atte a promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo, garantendo il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo a ciascun alunno straniero.

Esso definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici (docenti, personale amministrativo e mediatori culturali); delinea le fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana come L2.

In quanto strumento di lavoro può essere integrato e rivisto in itinere sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

FINALITÀ

Il Protocollo di accoglienza e inclusione si propone di:

- definire pratiche condivise nelle scuole in tema inserimento scolastico di minori NAI;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di inserimento e adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni in modo da prevenire e rimuovere eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- contrastare il ritardo scolastico, le ripetenze e la dispersione;
- costruire un contesto favorevole al riconoscimento reciproco dell'identità di ciascuno;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola, famiglia e Territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.

PRASSI CONDIVISE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITÀ

A. Area amministrativa:

Iscrizione

L'alunno neoarrivato è soggetto all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico *(D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3).*

Al momento dell'iscrizione sarà compito della segreteria acquisire i seguenti documenti:

1. **documento di identità/passaporto dell'adulto che esercita la patria potestà del minore** da iscrivere. I documenti anagrafici possono essere autocertificati dal cittadino straniero, regolarmente soggiornante (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98);
2. **certificato vaccinazioni effettuate, tradotto in lingua italiana**. Se il genitore rifiuta o non provvede a consegnare la documentazione sanitaria obbligatoria, il Capo d'Istituto dovrà comunicare tale circostanza alle A.S.L. di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998);
3. **documento attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine**.

N.B.

La mancata acquisizione dei documenti di cui ai punti 2 e 3, non può in nessun modo precludere la frequenza scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado, né la promozione alla classe successiva o l'acquisizione del titolo di studio. La regolarità vaccinale resta un requisito di accesso per la frequenza della scuola dell'infanzia.

Il documento attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine può essere autocertificato dal genitore straniero.

I titoli di studio acquisiti all'estero devono essere tradotti dal Consolato italiano nel Paese d'origine per poter essere validi anche in Italia.

È inoltre compito dell'incaricato di segreteria

1. acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
2. informare la Funzione Strumentale "Accoglienza e integrazione alunni stranieri" del nuovo arrivo;
3. definire la data dell'incontro tra alunno, genitori/tutore, eventuale traduttore e la Commissione Accoglienza;
4. offrire al genitore le informazioni utili per favorire la conoscenza della nuova scuola;
5. comunicare alla famiglia dell'alunno la classe di inserimento e il giorno di inizio frequenza, definiti in seguito al colloquio;
6. effettuare l'iscrizione.

N.B.

Per l'iscrizione non deve essere richiesto il permesso di soggiorno, il certificato di residenza o altro che la attesti e altri documenti non previsti per i cittadini italiani.

- I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, hanno comunque diritto all'iscrizione.
- L'iscrizione scolastica del minore può essere richiesta solo da chi ne esercita la potestà genitoriale.

*La **CM n. 375 del 25 gennaio 2013** ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."*

A. Area comunicativo-relazionale

Prima conoscenza

il Dirigente Scolastico convoca la Commissione Accoglienza e Integrazione (CA) che svolge i seguenti compiti:

1. Esaminare la prima documentazione raccolta all'atto dell'iscrizione;
2. effettuare il primo colloquio con l'alunno e la famiglia;
3. raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell'alunno utilizzando la scheda di colloquio;
4. fornire informazioni sull'organizzazione della scuola;
5. accertare le competenze, le abilità e i livelli di preparazione dell'alunno nei seguenti tre ambiti:
   - logico-matematico
   - italiano come L2
   - lingua inglese

Assegnazione dell'alunno alla classe

DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: "Iscrizione scolastica" – comma 2

La legge dà indicazioni abbastanza precise:

"I minori stranieri vengono inscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenuto conto:

- *dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto all'età anagrafica;*
- *del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;*
- *del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;*
- *dell'accertamento di competenze e abilità".*

Il Collegio Docenti del nostro istituto demanda l'accertamento delle competenze negli ambiti disciplinari alla Commissione accoglienza, la quale propone al Dirigente scolastico, a cui spetta la decisione, l'inserimento nella classe di appartenenza o in una classe diversa.

N.B.

Ogni retrocessione, così come gli slittamenti verso classi immediatamente successive, pure consentiti dalla normativa, vanno considerati attentamente e la famiglia deve essere coinvolta ed informata su questa scelta.

Slittamenti in classi inferiori possono essere consentiti in caso di:

- mancanza di documentazione della scolarità pregressa e/o autocertificazione del genitore;
- eccessivo divario tra età anagrafica e livello di scolarità dell'alunno (ripetute bocciature, discrepanza tra età e classe frequentata nel Paese d'origine, frequenza saltuaria e irregolare, analfabetismo nella lingua madre,…).

N.B.

Si ribadisce che in nessun caso è consentito retrocedere l'alunno neo arrivato di oltre un anno, rispetto alla classe di appartenenza per età anagrafica.

Iscrizioni alunni ultraquattordicenni

In generale, se l'alunno neo arrivato ha già completato con esito positivo 8 anni di scuola nel Paese di origine, può già iscriversi alle scuole superiori, anche senza licenza media italiana.

Se l'alunno non è scolarizzato nel proprio Paese, deve essere indirizzato ad un Centro Territoriale Permanente (CTP), se ha 16 anni compiuti. Al CTP potrà frequentare un corso per ottenere il diploma di licenza media.

Assegnazione della sezione

Per la scelta della sezione, assunto che ogni situazione personale è peculiare nella sua unicità così come la situazione di ogni gruppo classe/sezione, si tiene conto dei seguenti parametri di riferimento:

- esigenze e richieste espresse dalla famiglia del minore (in riferimento al tempo scuola per l'iscrizione alla scuola primaria);
- numero di alunni per classe;
- equilibrio possibile tra il numero di alunni stranieri e quello degli alunni italofoni;
- presenza di altri alunni che parlano la stessa lingua del neoiscritto e che possono diventare un utile supporto linguistico come mediatori o "Tutor".(In questo caso si deve comunque porre attenzione a non creare classi con predominanza di minori della stessa nazionalità).

-presenza in classe di uno o più docenti per l'inclusione.

B. Area educativo-didattica:

Inserimento

Gli insegnanti di classe, al momento dell'inserimento, vengono messi al corrente del nuovo arrivato, della sua storia scolastica e familiare.

Mettono in atto una serie di misure al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione dello studente:

- preparano il gruppo classe all'arrivo del nuovo alunno, dopo essersi informati sul suo contesto di provenienza;
- progettano attività di benvenuto e di conoscenza tra l'alunno straniero e la classe accogliente;
- forniscono informazioni pratiche sulla routine scolastica;
- individuano, dove possibile, un compagno che svolga il ruolo di tutor, soprattutto nei primi tempi;
- prevedono momenti intensivi individualizzati o di piccoli gruppi per avviare una prima conoscenza dell'italiano come lingua della comunicazione anche con l'ausilio, ove possibile, del "facilitatore linguistico" e/o di testi di italiano L2;
- predispongono il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento per permettere all'alunno di raggiungere, nel corso di un periodo circoscritto (uno o due anni), gli obiettivi prefissati;
- indirizzano il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

  - l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
  - la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti;
  - la focalizzazione sui nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti alle singole discipline;
  - l'integrazione del curriculo con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese d'origine.

Per la Scuola dell'Infanzia è opportuno:

- inserire l'alunno gradualmente;
- avvalersi del gioco libero o del gioco guidato in piccoli gruppi;
- promuovere l'esplorazione, libera e guidata, dell'ambiente scuola;
- accompagnare e rinforzare, con brevi frasi, le diverse azioni svolte dal bambino;
- accompagnare le azioni dell'insegnante con un gesto e/o con un'immagine.

Insegnamento dell'italiano come L2

L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua devono essere al centro dell'azione didattica. Occorre pertanto che tutti gli insegnanti, di ogni disciplina, siano coinvolti.

Uno degli obiettivi prioritari dell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive.

Tale competenza passa attraverso il conseguimento di due livelli linguistici:

- la lingua della comunicazione, indispensabile per relazionarsi nella vita quotidiana;
- la lingua dello studio, specifica delle varie discipline.

La prima si impara più o meno velocemente a seconda dell'età, del Paese d'origine, del contesto linguistico e della cultura familiare.
La seconda si apprende invece in alcuni anni.
Nella fase iniziale ci si può avvalere di strumenti (alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, tavole lessicali illustrate, strumenti multimediali, ecc.), di figure di facilitazione linguistica come I mediatori culturali e di laboratori di alfabetizzazione.
Superata questa fase, va prestata particolare attenzione alla lingua dello studio, perché essa rappresenta il principale ostacolo all'acquisizione delle discipline; in questo stadio vengono attivati i laboratori di consolidamento del lessico delle materie scolastiche.
Per quanto riguarda lo studio delle altre lingue straniere, è necessario accompagnarvi l'alunno con gradualità, tenendo presente che egli è già impegnato nello studio della lingua italiana.

➢ Laboratorio di alfabetizzazione

"Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1° marzo 2006).

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, i docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, tramite progetti specifici inseriti nel PTOF.

L'Istituto provvede ad organizzare dei laboratori di prima o seconda alfabetizzazione, per permettere agli alunni neo arrivati di comprendere gli elementi essenziali della comunicazione, oppure per potenziare le conoscenze di base della lingua italiana. Il lavoro, che viene monitorato in itinere e in fase finale, presuppone uno scambio continuo di comunicazione tra i docenti coinvolti nel laboratorio e i docenti della classe di appartenenza.

➢ Laboratorio di consolidamento del lessico disciplinare

La successiva fase di accompagnamento allo studio è basata sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti.

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe/Interclasse.

Per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria e delle tre classi della scuola Secondaria di 1°grado, i docenti possono inoltre richiedere l'attivazione di gruppi di studio condotti dai docenti stessi o da mediatori formati. Essi saranno composti da un numero ristretto di alunni, finalizzati al miglioramento del metodo di lavoro e al consolidamento della lingua delle discipline.

Risorse

Risorse interne

Per sostenere gli alunni NAI nel loro percorso di accoglienza ed integrazione e facilitare l'apprendimento della lingua italiana la scuola può contare su risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva, come:

- compresenze e completamento d'orario degli insegnanti *(sono ore a disposizione dei singoli plessi in base all'organico disponibile);*
- docenti dell'organico potenziato;
- flessibilità del calendario e dell'orario *(in base alla normativa sull'autonomia didattica e organizzativa è possibile un'ampia flessibilità nella ridefinizione di orari e calendari scolastici per recuperare ore per l'inserimento e l'integrazione. È possibile, ad esempio, per un insegnante modificare il suo orario di servizio, aumentandolo per necessità impellenti, recuperando poi in periodi successivi*;
- attività aggiuntive a carico dell'Istituzione (I fondi possono essere quelli che vengono dati alle scuole a forte processo immigratorio o quelli che vengono assegnati per l'approvazione di determinati progetti o sperimentazioni o ricavati dal FIS).

Risorse esterne

- Mediatore linguistico finanziato dall'Ente Territoriale;
- volontari del Servizio Civile Universale dell'Ambito Territoriale Sociale n.15.

Valutazione

L'Art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche assegna alle stesse la responsabilità di individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino *"nel rispetto della normativa nazionale"*.

La C.M. n. 24/1. 3. 2006 ("Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri") ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma come funzione formativa/regolativa in rapporto al PTOF dell'Istituto e della personalità dell'alunno. La medesima circolare afferma che l'alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico.

La C.M. 4233 del 19/02/2014 ("Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri") ribadisce che i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR394/1999 art. 45), adattando gli strumenti e le modalità in base al percorso scolastico dell'alunno.

Il D.M del 27.12.2012 sui Bisogni Educativi Speciali, rafforza e specifica il ruolo e le responsabilità delle Istituzioni Scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di comunicare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate.

A tal riguardo nelle Linee guida del Febbraio 2014 si precisa che "*gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua"*.

In un contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, in presenza di alunni stranieri di recente immigrazione, la valutazione deve tenere conto delle seguenti variabili:

- storia scolastica precedente;
- caratteristiche delle scuole frequentate;
- motivazione, impegno, regolarità della frequenza;

- potenzialità di apprendimento dimostrate;
- progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza;
- abilità, conoscenze e competenze essenziali acquisite nelle singole discipline;
- competenze trasversali.

Nel primo quadrimestre, il Consiglio di Classe/Team Docenti può decidere che l'alunno, non conoscendo la lingua, partendo da una situazione di svantaggio, riceva una valutazione soltanto nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, oppure sia temporaneamente del tutto sospeso dalla valutazione.

In lingua italiana, può diventare parte integrante della valutazione il lavoro svolto dall'alunno nei laboratori di alfabetizzazione e nei gruppi di studio. Infine, secondo le Linee Guida (C.M.4233 del 19/02/2014) nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado

scolastico al successivo occorre, come buona prassi di valutazione, fare riferimento anche ad una previsione di sviluppo dell'alunno:

"Sia per gli allievi neo arrivati che per quelli immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici di apprendimento, il team docenti considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe."

Tuttavia, il Consiglio di Classe o il Team docenti può deliberare a maggioranza la non ammissione dell'alunno straniero alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in base ai seguenti criteri motivati e documentati criteri:

- mancato raggiungimento, per negligenza, degli obiettivi essenziali in diverse discipline;
- mancata progressione rispetto al livello di partenza;
- atteggiamento non collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero offerte dalla scuola;
- ragionevole consapevolezza che l'alunno possa recuperare le carenze attraverso la ripetizione dell'anno scolastico, tenendo conto delle capacità manifestate.

Esclusivamente per la valutazione effettuata nella scuola secondaria di primo grado , si prevede l'esonero nella valutazione nella seconda lingua straniera; pertanto le ore di lezione della seconda lingua straniera verranno utilizzate per il potenziamento della lingua italiana,nel caso di alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana,come previsto dal comma 10, articolo 5 del DPR 89/2009 e dal DM 741/2017 .Tale esonero dovrà essere specificato nella scheda di valutazione dell'alunno.